

N. R.G. 2036/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2036 \2020 promossa da:

DONATELLA PAOLUCCI, con il patrocinio dell'avv.DE TONA LORETTA,
elettivamente domiciliato in Foligno, via GENTILE DA FOLIGNO 28 presso il difensore

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il
patrocinio dell'avv. LO SCALZO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Genova,
P.zza DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l'Ufficio legale distrettuale

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10 luglio 2020, Paolucci Donatella ha convenuto in
giudizio l'INPS, deducendo:

di aver presentato domanda di NASPI in data 25 gennaio 2020 a seguito della fine
del rapporto di lavoro con Il Pianaccio sas in data 31 dicembre 2019;

che l'INPS ha respinto l'istanza in data 8 aprile 2020 poiché non aveva comunicato
nei 30 gg successivi alla domanda i presunti redditi per l'anno 2020;

di aver comunicato il giorno successivo di aver percepito € 80,00 lordi dal 1 al 30
gennaio 2020;

che nel mese di giugno 2020 le è stato comunicato che la domanda era
inammissibile per mancata comunicazione dei redditi presunti;

che il diniego è illegittimo per le ragioni esposte in ricorso.

La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto alla NASPI e di condannare l'INPS alla corresponsione della stessa.

Si è ritualmente costituito l'INPS, contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione, per le ragioni esposte in memoria.

La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art. 221 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, come modificato per effetto dell'art. 1 del dl n. 83/2020, e decisa.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

Come noto, la NASPI spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e siano in possesso dei requisiti di legge ex artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ossia stato di disoccupazione, possano far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione e possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'art. 9 del dlgs n. 22 del 2015, titolato "Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato" prevede che la provvidenza possa essere concessa anche a "il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917": in questo caso, però, il lavoratore "ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto".

La comunicazione *de qua* è condizione di compatibilità della Naspi con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in relazione ad un rapporto già in essere al momento della domanda (come nella specie).

Di tal chè non può ritenersi applicabile la norma eccezionale di cui all'art. 34 del dl 18/2020, in tema di "Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale", in forza della quale "in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione", non trattandosi, nella specie, di un termine di decadenza ed essendo le norme in tema di decadenza norme di stretta interpretazione.

Del resto, nella domanda di Naspi del 25 gennaio 2020 in atti, nell'apposito riquadro la ricorrente ha barrato la casella "dichiaro di non svolgere attività lavorativa subordinata" anzichè quella "dichiaro di svolgere attività lavorativa subordinata con reddito presunto per il corrente anno" così fornendo all'INPS informazioni errate sulla sua condizione e sui presupposti per il beneficio, presupposti che l'Istituto ha verificato nel corso dell'istruttoria.

Pertanto, il ricorso va respinto ma l'assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Genova, 11 dicembre 2020

Il Giudice
Simona Magnanensi